



ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 68/16 DEL 29.11.2010

PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ecologia ed Ambiente

REGOLAMENTO
PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI E LA VALUTAZIONE DELLA
COMPATIBILITA' AMBIENTALE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA
REALIZZARSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Articolo 1

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento detta direttive per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale (SIA) da allegare alle istanze di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. n. 11/01 e s.m.i e del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché per la valutazione della compatibilità ambientale, degli impianti fotovoltaici e delle opere ed infrastrutture indispensabili e connesse alla loro costruzione ed esercizio rientranti nell'ambito dell'applicazione delle norme in materia di VIA e di Valutazione di Incidenza (VI) di competenza della Provincia di Brindisi ex L.R. n. 17/07.

Il presente regolamento si applica con riferimento agli impianti fotovoltaici da realizzare in zone classificate "E agricole" e "D produttive e/o industriali" dallo strumento urbanistico comunale vigente ed ha la finalità di disciplinare la realizzazione e gestione degli impianti mediante l'utilizzazione di criteri e sistemi idonei a garantire la tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio e a non pregiudicare il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole e delle attività agrituristiche sul territorio provinciale. Il regolamento si propone altresì l'obiettivo di fornire indirizzi operativi per la indicazione delle misure più idonee a minimizzare o eliminare gli impatti negativi determinati dalla realizzazione di detti impianti.

Articolo 2

Aree da considerarsi idonee e prioritarie per l'installazione degli impianti fotovoltaici

Nella scelta delle aree da destinare per la realizzazione degli impianti fotovoltaici devono considerarsi prioritariamente idonei

- a) I terreni agricoli marginali che da diverso tempo non vengono utilizzati per le produzioni agricole e che non presentano particolari e significativi elementi vegetazionali, paesaggistici, ambientali e storici meritevoli di tutela;
- b) i terreni agricoli ricadenti nella perimetrazione del sito inquinato di interesse nazionale di Brindisi non investiti da colture arboree;
- c) i terreni appartenenti ad aziende agricole da utilizzare allo scopo principale di diversificare la fonte di reddito e garantire in tal modo il mantenimento e lo sviluppo dell'attività principale che deve rimanere la produzione agricola;
- d) i terreni agricoli utilizzati per le coltivazioni erbacee e dimessi dalla produzione da oltre cinque anni;
- e) le cave abbandonate e/o dimesse dalla coltivazione, previa verifica degli obblighi relativi al ripristino dello stato dei luoghi in caso di prescrizione autorizzativa e aree contermini appartenenti allo stesso proprietario;
- f) le discariche di rifiuti dimesse che risultano bonificate o messe in sicurezza permanente;
- g) le aree classificate "D per attività produttive" con esclusione delle quantità di superfici che possono essere destinate per la realizzazione degli immobili per insediamenti produttivi ed aree annesse in quantità commisurata all'indice di fabbricabilità fondiaria previsto dai vigenti strumenti urbanistici comunali. In dette aree saranno privilegiati gli impianti fotovoltaici da realizzare anche sui corpi di fabbrica ed aree annesse agli impianti produttivi. Le aree da utilizzare per l'installazione degli impianti fotovoltaici comunque devono riguardare lotti sui quali già esiste una attività produttiva o che deve essere realizzata a breve.

Articolo 3

Installazione di impianti fotovoltaici su aree non considerate prioritarie ex art. 2

Nelle more dell'emanazione da parte della Regione Puglia dei provvedimenti di attuazione delle Linee guida di cui all'art. 12, comma 10 del D.Legisl. n. 387/2003 approvate con Decreto 10 settembre 2010 dal Ministro dello sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e per i Beni Culturali, si ritiene che debbano essere valutate con particolare attenzione ai fini della stima dell'impatto ambientale, le richieste di realizzazione di impianti fotovoltaici da ubicarsi sui terreni appresso indicati:

- a) Le aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti SIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tra tali aree sono comprese anche quelle annesse di salvaguardia ove previste e come delimitate dai specifici provvedimenti istitutivi;
- b) le aree a pericolosità geomorfologica PG1, PG2, PG3, così come individuate nel Piano di Assetto Idrogeologico;
- c) le aree classificate a media ed alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- d) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- e) superfici con pendenze superiori al 15%;
- f) aree interessate dalla presenza di grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca. Per tali aree sono comprese anche quelle annesse di salvaguardia ove previste e come delimitate dai specifici provvedimenti istitutivi;
- g) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) di valore eccezionale "A", valore rilevante "B" e valore distinguibile "C" del Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio (PUTT/P);
- h) Ambiti Territoriali Distinti (ATD) individuati nell'ambito dell'adeguamento del PRG al PUTT/P. Per tali aree sono comprese anche quelle annesse di salvaguardia ove previste e come delimitate dai specifici provvedimenti istitutivi;
- i) aree con presenza di elementi di natura architettonica/archeologica e zone con vincolo architettonico/archeologico così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Per tali aree sono comprese anche quelle annesse di salvaguardia ove previste e come delimitate dai specifici provvedimenti istitutivi;
- j) aree interessate da colture agrarie arboree pluriennali, ovvero da piante arboree pluriennali di pregio, all'atto della presentazione dell'istanza e nei due anni precedenti. A tal proposito, la non presenza di detta condizione dovrà essere attestata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato (agronomo o perito agrario) correlata dalla rappresentazione su ortofotocarta e rilievo fotografico delle colture agrarie;
- k) aree interessate da terreni che presentano caratteristiche intrinseche che ne determinano la loro particolare vocazione per le produzioni agricole e ricadenti nell'ambito dei comprensori classificati DOC, DOP, IGP, DOCG, ecc..... A tal proposito, la non presenza di detta condizione dovrà essere attestata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato (agronomo o perito agrario) correlata dalla rappresentazione su ortofotocarta e rilievo fotografico delle colture agrarie;
- l) terreni su cui risultano presenti uliveti considerati monumentali ai sensi della L.R. n. 14/2007 e aree limitrofe entro una distanza di almeno 1000 metri anche da singoli alberi;
- m) aree incluse nella fascia di rispetto di 3.000 metri dai centri abitati come delimitati dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica comunali.

Art. 4

Mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico

1. relativamente agli impianti da realizzare nelle aree idonee di cui all'art. 2, il limite massimo di copertura degli impianti non potrà essere superiore al 30% della superficie totale dell'area interessata dall'intervento, da calcolarsi secondo la proiezione ortogonale al terreno della superficie specchiante (superficie velica dei moduli fotovoltaici). Sono ritenuti prioritari gli impianti fotovoltaici che assicurano la compatibilità con la continuità delle attività agricole e un basso rapporto tra superficie occupata delle strutture di supporto e l'area agricola asservita all'intervento e da mantenere per le produzioni agricole. Non possono essere computate nel calcolo della superficie agricola le corsie interposte tra i filari dei pannelli solari e quei camminamenti e percorsi afferenti l'impianto, in quanto non coltivabili. Al fine di attenuare la sottrazione della disponibilità della risorsa costituita dai suoli agricoli destinati per le produzioni agricole, tutti gli interventi per la realizzazione degli impianti fotovoltaici devono prevedere, nell'ambito delle percentuali assentite, la realizzazione di serre ricoperte con pannelli fotovoltaici da destinare per le produzioni agricole nelle seguenti percentuali minime rispetto all'area interessata dall'intervento, da calcolarsi secondo la proiezione ortogonale al terreno della superficie specchiante:
 - 10% per impianti di potenza inferiore a 30 MW
 - 20 % per impianti di potenza superiore a 30 MWPer gli interventi che prevedono la realizzazione di serre in quantità superiore, è consentita un'estensione delle superfici radianti in rapporto di tre a uno rispetto alle superfici a serra. Le superfici relative a discariche ed a cave dimesse possono essere ricoperte interamente;
2. relativamente agli impianti da realizzare nelle aree non prioritarie di cui all'art. 3, il limite massimo di copertura degli impianti non potrà essere superiore al 10% della superficie totale dell'area interessata dall'intervento, da calcolarsi secondo la proiezione ortogonale al terreno della superficie specchiante (superficie velica dei moduli fotovoltaici). Non possono essere computate nel calcolo della superficie agricola le corsie interposte tra i filari dei pannelli solari e quei camminamenti e percorsi afferenti l'impianto, in quanto non coltivabili. Detta area, sgombera da impianti ed infrastrutture, da individuarsi in adiacenza o da reperire nelle immediate vicinanze dell'impianto stesso, dovrà essere asservita con apposito atto notarile e destinata esclusivamente ad attività agricola. Al fine di attenuare la sottrazione della disponibilità della risorsa costituita dai suoli agricoli destinati per le produzioni agricole, tutti gli interventi per la realizzazione degli impianti fotovoltaici devono prevedere, nell'ambito delle percentuali assentite, la realizzazione di serre ricoperte con pannelli fotovoltaici da destinare per le produzioni agricole nelle seguenti percentuali minime rispetto all'area interessata dall'intervento, da calcolarsi secondo la proiezione ortogonale al terreno della superficie specchiante:
 - 10% per impianti di potenza inferiore a 30 MW
 - 20 % per impianti di potenza superiore a 30 MWGli interventi che prevedono la realizzazione di serre oltre tali percentuali, per le superfici in più è consentita un'estensione delle superfici radianti in rapporto di tre a uno rispetto a quelle investite a serre;
3. al fine di garantire il mantenimento di un sufficiente livello della fertilità agronomica del suolo sottostante i pannelli fotovoltaici, sia nel periodo di esercizio dell'impianto che al suo termine, l'installazione degli impianti sul terreno deve essere effettuata attraverso sistemi che determinano il minimo impatto sul suolo, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili ed evitando in modo assoluto di realizzare opere fisse al suolo, strade ed altre opere non facilmente rimuovibili al termine dell'esercizio dell'impianto. La vegetazione insistente sul

- suolo dell'impianto deve essere diserbata meccanicamente e, comunque, senza l'utilizzo di diserbanti. Il lavaggio dei pannelli fotovoltaici deve essere effettuato evitando rilasci di detersivi o di altre sostanze chimiche al suolo;
4. le recinzioni dei lotti interessati, dovranno essere realizzate in modo tale da non creare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e da non creare impatto visuale. A tal fine le stesse dovranno essere realizzate con strutture leggere in rete metallica a maglia larga al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna, opportunamente delimitate da schermi verdi con piante autoctone (alberature, siepi, ecc.) e impiantate direttamente nel terreno con un'altezza massima totale di metri 2,00. La distanza minima dell'impianto e delle recinzioni dalla viabilità Statale e Provinciale dovrà essere di almeno 200 metri;
 5. dovranno essere utilizzati elementi impiantistici di modesta altezza, compatibilmente con le tecnologie disponibili. Gli impianti non devono essere realizzati con strutture di altezza complessiva superiore a 2,50 metri. L'impianto fotovoltaico non dovrà essere visibile da una distanza superiore a 200 metri. Ogni intervento deve prevedere obbligatoriamente le opere di mitigazione necessarie ad attutirne l'interferenza visiva da realizzare con efficaci barriere arboree o arbustive di essenze autoctone tipiche della vegetazione mediterranea, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse storico, artistico e culturale (masserie, case coloniche, trulli, ecc.). Allo Studio di Impatto Ambientale, dovrà essere allegato apposito elaborato scritto grafico di impatto visivo e di inserimento paesaggistico.
 6. non devono essere mai alterati la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli;
 7. non è consentito procedere al livellamento dei terreni mediante l'apporto di materiali sciolti di tipo tufaceo, calcareo o altro al fine di evitare la trasformazione in maniera irreversibile dello stato naturale ed idrogeologico del suolo tali da non essere più coltivabili dopo lo svellimento dell'impianto fotovoltaico. Tali riporti dovranno essere limitati esclusivamente alle aree asservite a vani tecnici;
 8. le strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici devono essere costituite preferibilmente da semplici zavorre in cemento appoggiate al terreno, onde evitare la realizzazione di strutture in c.a., quali plinti di fondazione, ciò al fine di mantenere più integro possibile lo stato dei terreni.
 9. dovrà essere garantito il ripristino della naturalità dei luoghi al momento della cessazione dell'esercizio dell'impianto, a qualsiasi causa imputabile;
 10. al fine di esercitare le funzioni di controllo e di monitoraggio degli impianti installati sul territorio, è istituito un apposito registro presso il Servizio Ecologia ed Ambiente, dove sono riportati i dati di inizio e fine attività, la scheda di localizzazione e i dati tecnici identificativi dell'impianto, i riferimenti del gestore, la potenza nominale complessiva raggiunta e l'energia prodotta annualmente;
 11. gli impianti ricadenti su suoli che risultino tra loro confinanti, ovvero contigui tra loro e comunque distanti non oltre 500 metri, e che risultino essere di unica proprietà, si configurano come unico impianto fotovoltaico;
 12. le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso e a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d'ufficio;
 13. al fine di poter analizzare gli effetti della copertura operata dai moduli fotovoltaici sulle caratteristiche pedologiche del terreno, il proponente dovrà effettuare un periodico monitoraggio dei principali parametri fisico-chimici e microbiologici del suolo.
 14. Per le fasi di cantiere, in particolare dovrà essere previsto quanto segue:

- il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati;
- dovrà essere predisposto un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
- al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni;
- nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno.

Art. 5 Documentazione

I contenuti della documentazione progettuale da allegare alle istanze oltre a quella prescritta dalla L.R. n. 11/01 e s.m.i., dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. ed a quella prescritta dalle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, Parte III, Procedimento Unico, dovrà comprendere altresì :

- uno studio ex-ante dei luoghi interessati dall’installazione, al fine di far emergere l’eventuale presenza nell’area di elementi floristico-vegetazionali rilevanti, corredato da un elenco delle specie riscontrate sia su base bibliografica sia attraverso indagine diretta in loco mirato alla conoscenza del sito;
- uno studio ex-ante dei luoghi interessati dall’installazione, al fine di far emergere l’eventuale presenza nell’area di elementi faunistici rilevanti (osservazione diretta) e di habitat di specie (osservazione indiretta). Andrebbe fornito un elenco delle specie riscontrate sia su base bibliografica che a seguito di osservazioni dirette nel sito, ciò al fine di individuare il giusto periodo per effettuare le operazioni di installazione, onde arrecare il minor disturbo possibile alla fauna, evitando ad esempio il periodo di riproduzione delle specie riscontrate;
- una planimetria in scala adeguata riportante l’ubicazione degli eventuali impianti fotovoltaici presenti o presentati alla pubblica amministrazione ai fini autorizzativi nel raggio di almeno 5 Km dal sito di intervento;
- la “disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto” di cui all’art. 27 c. 42 della L. n. 99/2009 dovrà essere comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell’impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
- il soggetto proponente è tenuto alla presentazione di una dichiarazione di impegno sottoscritta dal legale rappresentante per lo smaltimento e la dismissione dell’impianto al termine dell’esercizio non solo per quanto concerne i pannelli fotovoltaici bensì anche relativamente alle strutture di sostegno e alle eventuali fondazioni in cemento armato, nonché a tutte le strutture connesse al suolo. La dichiarazione di impegno va seguita da specifica cauzione da definire in sede di autorizzazione unica;
- i progetti devono essere inoltre verificati nella loro ammissibilità paesaggistica a breve medio e lungo termine, è quindi necessario che siano sempre accompagnati

dal progetto di ripristino/recupero paesaggistico dell'area ad avvenuta dismissione degli impianti;

- i progetti che prevedono la realizzazione di impianti su aree sottoposte a vincoli di qualsiasi natura, in sede di presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, dovrà essere allegato il parere e/o nullaosta dell'Ente competente;
- i progetti che prevedono la realizzazione di linee elettriche interrato, gli scavi per il posizionamento degli elettrodotti non dovranno interessare in modo assoluto la sede viaria provinciale e, ove possibile, al massimo possono essere realizzati lungo la fascia adibita a banchina stradale, assicurando comunque di evitare qualsiasi danno alle opere stradali;
- i progetti che prevedono la realizzazione di impianti su aree ricadenti nel sito inquinato di interesse nazionale di Brindisi sulle quali persiste il vincolo preordinato all'impedimento per gli usi legittimi, in sede di presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, dovrà essere allegato il parere del Ministero dell'Ambiente circa la procedibilità dell'intervento.

Art. 6

Disposizioni finali

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche alle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA relative a progetti finalizzati all'installazione di impianti fotovoltaici già presentate e per i quali non risulta ancora concluso il procedimento amministrativo con l'adozione del provvedimento finale.

A seguito dell'eventuale emanazione da parte della regione Puglia dei provvedimenti di attuazione delle Linee Guida di cui all'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387 2003, approvato con decreto 10 settembre 2010 dal Ministro dello sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e per i Beni Culturali, le disposizioni del presente regolamento che risulteranno in contrasto, saranno automaticamente disapplicate. Invece per quelle che risulteranno diversamente disciplinate, sarà applicata quella più restrittiva, ove non vietato.